



Veneto

Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa

UNIONE FEDERMODA

Marghera, 23 maggio 2012
PROT. /12/mr

Alle imprese della Moda

in indirizzo

Oggetto: novità su etichettatura dei prodotti tessili

A partire dall'8 maggio 2012, ai sensi del Regolamento UE n. 1007/2011 e ss. integrazioni, sono da ritenersi abrogate le direttive CE n. 73/44/CEE, n. 96/73 e n. 121/2008. Il Parlamento europeo ha emanato il regolamento con l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno e fornire ai consumatori informazioni dettagliate in merito alla qualità dei capi.

Tutti i prodotti tessili e ad essi assimilati potranno essere commercializzati a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in ottemperanza con il predetto Regolamento UE, salvo i capi già immessi sul mercato alla data dell'8 maggio 2012 che potranno continuare a circolare fino al 9 novembre 2014, purché conformi direttiva CE n. 121/2008 precedentemente in vigore.

CASI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- Tutti i prodotti tessili e ad essi assimilati.

Ai fini del nuovo Regolamento comunitario, sono stati assimilati ai prodotti tessili: i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso; i rivestimenti di mobili, ombrelli ed ombrelloni le cui parti tessili costituiscano parimenti almeno l'80% in peso; le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi e dei rivestimenti degli articoli da campeggio, purché tali parti tessili costituiscano ancora almeno l'80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti; i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione.

Per opportuna illustrazione integrativa, trasmettiamo in Allegato I l'elenco delle denominazioni utilizzabili per la descrizione della composizione di fibre nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili, con esplicito divieto di impiegare tali denominazioni qualora si intenda designare - a titolo principale o di radice, oppure in forma di aggettivo - qualsiasi diversa fibra.

Ad esempio, è vietato utilizzare la denominazione "seta" per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

REGIONALE DEL VENETO

Ad esempio, è vietato utilizzare la denominazione "seta" per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

E' salva tuttavia la facoltà di ogni fabbricante o persona che agisca per suo conto di chiedere alla Commissione europea l'aggiunta all'elenco in Allegato I di una nuova denominazione di fibra tessile.

ESENZIONI DALL'OBBLIGO DI ETICHETTATURA AI SENSI DEL REG. 1007/11

Viceversa, il Regolamento 1007/11 non sarà applicato a:

- **prodotti tessili dati in lavorazione a lavoratori a domicilio o ad imprese indipendenti che lavorino a partire dai materiali forniti loro senza determinare cessione a titolo oneroso**
- **prodotti confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.**
- Non sono sottoposti inoltre all'obbligo di etichettatura o contrassegno i seguenti prodotti tessili: ferma maniche di camicie, cinturini in materia tessile per orologio, etichette e contrassegni, manopole di materia tessile imbottite, copri caffettiere, copri teiere, maniche di protezione, manicotti non di felpa, fiori artificiali, puntaspilli, tele dipinte, prodotti tessili per rinforzi e supporti, prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali, ghettoni, imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali, articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria, articoli di materia tessile da viaggio, arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi.
- **Sono, inoltre, escluse** le chiusure lampo, bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile, copertine di materia tessile per libri, giocattoli, parti tessili di calzature, centrini composti da vari elementi e con superficie non superiore a 500 cm², tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno, copri uova, astucci per il trucco, borse in tessuto per tabacco, custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini, custodia per telefoni cellulari e media player portatili con superficie non superiore a 160 cm², articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti, «Nécessaire» da toilette e per calzature, prodotti funerari, articoli monouso, ad eccezione delle ovatte, articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche e articoli tessili d'ortopedia in generale.
- Per gli articoli tessili sono escluse le funi, corde e spaghi, destinati normalmente ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni, e ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, o a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli. Mentre per gli articoli tessili di protezione e di sicurezza, vi sono quelli quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi), strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche. Infine, sono anche esclusi tutti i prodotti attinenti la velatura, articoli tessili per animali, bandiere, stendardi e gliardetti.

ETICHETTA

L'etichetta dei prodotti tessili dovrà essere:

- durevole
- facilmente leggibile
- saldamente fissata
- visibile ed accessibile

fermo restando la possibilità di sostituirla o completarla con documento commerciale d'accompagnamento qualora i prodotti stessi siano forniti agli operatori o consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice (direttiva 2004/18/CE); non sarà possibile utilizzare abbreviazioni nel documento commerciale, eccezion fatta per i codici meccanografici o per i casi in cui tali abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purché il predetto documento ne spieghi il significato.

In conclusione, la Commissione UE presenterà al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 30 settembre 2013, una relazione circa l'introduzione a livello comunitario di eventuali nuovi obblighi di etichettatura dei prodotti tessili a tutela dei consumatori, corredata ove opportuno da proposte legislative ed imperniato in particolare su


- a) un sistema di etichettatura di origine inteso a fornire ai consumatori informazioni accurate sul paese di origine e informazioni supplementari intese a garantire la piena tracciabilità dei prodotti tessili, tenendo conto dei risultati degli sviluppi su eventuali norme orizzontali relative al paese di origine;
- b) un sistema di etichettatura armonizzato riguardante la manutenzione del prodotto;
- c) un sistema di etichettatura uniforme su scala dell'Unione per i prodotti tessili interessati;
- d) l'indicazione di sostanze allergeniche;
- e) l'etichettatura elettronica e altre nuove tecnologie e l'uso di simboli o codici non linguistici per l'identificazione delle fibre.

Per maggiori approfondimenti si rimanda ai materiali in allegato.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti e/o integrazioni sono ad inviarvi cordiali saluti.

Resp. CNA Federmoda Veneto

Matteo Ribon

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Matteo Ribon', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left.